

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02189/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2189 del 2018, proposto da

Nebros Produzioni Biologiche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura non costituito in giudizio;

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Azienda Agricola Raineri Società Semplice, Consorzio Vivaisti Mazzaresi,

Massimo Di Gesaro, Vincenzo Sarcì, Cencina Accardo, Leonardo Borsellino, Salvatore Savoca, Bartolo Giuseppe Vanadia, Giuseppina Gianna non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018 di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” nella parte in cui include la domanda della società ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno “non ammissibili per progetto non cantierabile” (allegato 2 al citato D.D.G. 1910/2018) anziché nella graduatoria (allegato 1 al citato D.D.G. n. 1910 del 10.08.2018) delle “domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa” con un punteggio pari a 78, in luogo di quello attribuito di soli 64 punti;
- del paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, ove inteso nel senso di prevedere che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria anche per le società istanti che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi provvisori delle domande di sostegno ammissibili) e che sono inserite negli elenchi provvisori delle domande non ricevibili e/o non ammissibili;
- per quanto possa occorrere, del Decreto del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 3507 del 16/11/2017 di approvazione degli “elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno” nella parte in cui include la domanda della società Nebros Produzioni

Biologiche s.r.l. nell'elenco delle domande non ricevibili e del successivo D.D.S. n. 3911 del 5.12.2017 di rettifica dei precedenti elenchi provvisori;

- ove occorre e possa del verbale di verifica della cantierabilità del progetto (verbale mai notificato alla società ricorrente e conosciuto);
- ove occorre e possa del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25.06.2018 di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” nella parte in cui include la domanda della società ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno ““non ammissibili per progetto non cantierabile” (allegato 2) anziché nella graduatoria (allegato 1) delle “domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa” con un punteggio pari a 78, in luogo di quello attribuito di soli 64 punti, che nelle more della pendenza per l'impugnazione è stato sostituito dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018 e come tale superato e assorbito da quest'ultimo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con cui l'Amministrazione ha ritenuto non ammissibile l'istanza di parte, volta alla concessione di benefici economici relativi a misure di sostegno per investimenti nelle aziende agricole, Sottomisura 4.1, per asserita non cantierabilità connessa alla assenza di alcuni documenti;

Considerato che sulla questione relativa al requisito della cantierabilità la Sezione si è già pronunciata con diverse ordinanze (ex multis, ordinanza n. 1016/2018) evidenziando che non appare ragionevole fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva; ciò in quanto, a ben vedere:

- la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché sembrerebbe maggiormente logico configurarla non come criterio di selezione incidente sull'inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente;

- la richiesta della cantierabilità sembrerebbe un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell'ammissione al finanziamento conseguente all'approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi; il carattere sproporzionato dell'adempimento sembra accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori;

- l'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui può prevedersi la realizzazione sembrerebbe essere adeguatamente tutelato dall'obbligo di presentazione, in una istanza di

partecipazione, del progetto definitivo;

Considerato che occorre altresì acquisire ulteriori documentati chiarimenti sui fatti di causa, in relazione anche alle ulteriori contestazioni di parte ricorrente sul punteggio attribuito e alle ragioni sottese alla mancata attribuzione del punteggio per la voce A6) e al punteggio per il completamento della filiera;

Considerato che appare congruo assegnare all'Amministrazione intimata, che vi provvederà mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la previsioni del P.A.T., il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame - ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax");

- che detta notifica potrà avvenire su istanza di parte, mediante pubblicazione sul sito istituzionale web dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: copia di quest'ultima ordinanza e del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni dieci;

- che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, dovrà provvedere immediatamente, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), così dispone;

a) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende per quanto di ragione l'efficacia degli atti impugnati;

b) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e secondo le modalità riportate in motivazione;

c) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nei termini e modalità ivi indicate;

d) fissa per la trattazione nel merito la Pubblica Udienza del 6 giugno 2019;

e) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

## IL SEGRETARIO